



Ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)

Modifica del 14 febbraio 2019

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l'articolo 111 capoverso 1 lettere a e c dell'ordinanza del 18 novembre 2015¹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi,

ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del DFI del 18 novembre 2015² concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 16 febbraio 2019³.

14 febbraio 2019

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

¹ RS **916.443.10**

² RS **916.443.106**

³ Pubblicazione urgente del 15 febbraio 2019 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 1
(art. 1)

Atti normativi determinanti dell'UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate

N. 84

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
84. Decisione di esecuzione (UE) 2017/675	Decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione, del 7 aprile 2017, relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria, GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 31; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/242; GU L 39 dell'11.2.2019, pag. 16.
